

Convenzione stipulata in datacon protocollo.....

CONVENZIONE DI TIROCINIO ESTIVO

TRA

SOGGETTO PROMOTORE

Indirizzo

CAP..... Comune Provincia

Codice fiscale: Partita I.V.A.:

Rappresentato da: nato/a il

Comune Provincia

E

SOGGETTO OSPITANTE

Indirizzo.....

CAP..... Comune Provincia

Codice fiscale: Partita I.V.A.:

Rappresentato da: nato/a il

Comune Provincia

Premesso

I tirocini estivi sono promossi durante la sospensione estiva delle attività didattiche a favore di uno studente, iscritto ad un ciclo di studi presso l'Università o un Istituto scolastico e formativo di ogni ordine e grado, con fini orientativi e di addestramento pratico.

Le attività svolte hanno valore di credito formativo e possono essere riportate nel curriculum dello studente.

Si conviene quanto segue:

Art. 1.

Ai sensi della DGR n. 74-5911 del 3 giugno 2013 il soggetto ospitante..... si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. soggetti in tirocinio estivo su proposta del soggetto promotore

Art. 2.

Il Tirocinio estivo, ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 22 dicembre 2008 n. 34, e della DGR attuativa n. 74-5911 del 3 giugno 2013, non costituisce rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di orientamento è seguita e verificata da un tutor/referente designato dal soggetto promotore, da un tutor designato dall'Istituzione scolastica e formativa (nel caso di soggetto promotore diverso) e da un tutor indicato dal soggetto ospitante.

Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto di orientamento che deve includere i seguenti elementi essenziali:

- dati identificativi del soggetto promotore e del tutor o referente;
- in caso di soggetto promotore diverso da istituzioni scolastiche e formative, dati identificativi del tutor formativo;
- dati identificativi del soggetto ospitante e del tutor;
- dati identificativi del tirocinante;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio estivo;
- impegno orario settimanale presso l'impresa;
- durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio estivo;
- estremi identificativi delle assicurazioni;
- settore aziendale di inserimento (ATECO);
- area professionale di riferimento (CP ISTAT);
- figura professionale;
- obblighi del tirocinante.

Art. 3.

Il soggetto promotore è tenuto ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto di orientamento.

Nel caso in cui i soggetti promotori siano enti pubblici competenti in materia di servizi per l'impiego e di politica attiva del lavoro, il soggetto ospitante può assumere

a proprio carico l'onere economico connesso alla copertura assicurativa del tirocinante.

Al fine di consentire all' Agenzia Piemonte Lavoro di effettuare il monitoraggio e la valutazione dei tirocini estivi, i soggetti promotori sono comunque tenuti a comunicare attraverso il sistema di comunicazioni obbligatorie on line i dati della convenzione e di ciascun progetto di orientamento, entro cinque giorni dall'attivazione del tirocinio. La Regione si impegna a rendere accessibili le informazioni sulle convenzioni e i progetti di tirocinio estivo anche alle competenti Direzioni Territoriali del Lavoro e alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero in mancanza alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e a renderle disponibili per il tramite del proprio sistema informativo.

I soggetti promotori sono tenuti a conservare la copia originale della convenzione e dei progetti di orientamento ed eventualmente esibirli su richiesta agli enti istituzionali presenti sul territorio.

Si precisa che, il canale telematico delle comunicazioni on line, viene utilizzato esclusivamente al fine di informatizzare l'invio dei dati contenuti nelle convenzioni e nei progetti di orientamento, in quanto i tirocini promossi dalle istituzioni scolastiche e formative a favore dei propri studenti, all'interno del periodo di frequenza e finalizzati alla realizzazione di momenti di alternanza tra studio e lavoro, sono esclusi dall'obbligo di comunicazione preventiva.

La comunicazione telematica di attivazione dei tirocini, nel caso di accordo tra soggetto promotore e soggetto ospitante, può essere inviata anche dal soggetto promotore.

Il soggetto ospitante si impegna a rispettare quanto previsto in materia di sorveglianza sanitaria ai sensi del decreto legislativo n.81 del 09 aprile 2008, "Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro" e s.m.i. e a fornire, ai sensi dell'art. 37, all'avvio del tirocinio, sufficiente e adeguata formazione in materia .

Art. 4

Le parti sono tenute a consegnare al tirocinante copia del progetto di orientamento.

....., (data)

..... (firma del soggetto promotore)

..... (firma del soggetto ospitante)